

A senso pensare di “controllare”la movimentazione degli alveari?

Considerazioni e proposte per una realizzabile attività veterinaria che possa, nel tempo e a seguito di norme opportune e relativi investimenti, contribuire alla costruzione di un’utile ed efficiente attività sanitaria per gli allevamenti apistici nazionali

Normativa sulle api vigente

Premesso che la tracciabilità (animali in ingresso e uscita dall’allevamento) è altrimenti assicurabile e assicurata, per quanto invece attiene la movimentazione delle api ecco quanto il quadro normativo vigente prevede:

- Le malattie delle api previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria - RPV- (D.P.R. 320 del 1954) sono peste americana, peste europea, nosemiosi, acariosi, mentre la varroasi è stata inserita nell’elenco del RPV con l’Ordinanza Ministeriale del 21 aprile 1983 modificata successivamente, ma non abrogata, dall’Ordinanza Ministeriale del 17 febbraio 1995¹.
- Il RPV non prevede alcunché di specifico per lo spostamento di alveari. Gli articoli 31 e 32 del RPV regolano, infatti, l’identificazione per il trasporto delle specie di animali individuate in un preciso elenco positivo: equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e animali da cortile.
- Per la cessione/acquisizione di alveari varie regioni e Province Autonome (P.A.) hanno introdotto l’obbligo di certificazione sanitaria.
- Alcune, tra queste regioni e P.A. hanno imposto l’obbligo di certificazione sanitaria nel caso d’alveari provenienti da altre regioni/stati (Valle d’Aosta - Piemonte - Friuli V.G. – Basilicata – Sicilia - Sardegna e la Puglia - quest’ultima anche per favi con covata-).
- Altre regioni e P.A. (ad es. Lombardia - Liguria - Trentino- Veneto - Marche – Lazio – Abruzzo e Campania) hanno imposto l’obbligo di certificazione sanitaria per la movimentazione di alveari.
- Il cosiddetto mod.4 (o modello rosa), è stato nel tempo modificato, recentemente con il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 che ne ribadisce al sua applicabilità a *“qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.”* Un’ultima modifica del mod.4 è stata pubblicata in G.U. del 28 06 2007 ed esistono inoltre altre norme specifiche per i volatili, ma si conferma l’assenza di norme nazionali a riguardo delle api.

• ¹ Ciò nonostante la versione ufficiale del RPV presente sul sito governativo aggiornata al 2006, (www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_925_allegato.pdf) riporta soltanto le malattie sopra elencate con l’aggiunta dell’ Aethina Tumida e dell’Acaro Tropilaleps, previsti da una specifica Ordinanza Ministeriale del 2003.

- **Presupposto indispensabile per l'attivazione di efficaci procedure sulla movimentazione degli animali è la precisa identificazione dei capi animali stessi, basata sulla loro "indivisibilità" e ciclo di vita.**

Peculiarità delle api, del loro allevamento, delle relative e possibili attività sanitarie

Le api sono insetti che costituiscono un "animale superorganismo". La peculiarità delle api, del loro allevamento e delle relative cure sanitarie richiedono e meritano d'essere debitamente colte e conseguentemente trattate.

- Le patologie e parassitosi apistiche, al momento presenti in Italia, sono accumulate da caratteristiche innegabili: non eradicabili, con generalmente manifestazione sintomatica condizionata e fattoriale.
- Una delle peculiarità che distinguono le api, anche dagli altri insetti sociali, è la complessità e frequenza di relazioni e scambi tra i diversi alveari e apiari di un territorio, scambi tanto significativi da costituire ad esempio sotto il profilo parassitario, ma non solo, un unico vaso comunicante.
- Tant'è che nella recente, 6 dic 2010, comunicazione della Commissione sulla salute delle api, a pagina 4 punto IV, si afferma: *"La legislazione in vigore prevede una certificazione e norme di polizia sanitaria per i movimenti di api fra Stati membri...Le norme illustrate sopra non riguardano tuttavia un importante parassita delle api (Varroa), presente e ben insediato nell'UE, poiché l'applicazione di restrizioni ai movimenti di api non limiterebbe la diffusione di questo agente patogeno e imporrebbe un onere considerevole per gli apicoltori. Altre malattie ritenute endemiche nell'UE sono trattate allo stesso modo"*.
- Il sezionamento degli alveari così come i continui: asportazioni, spostamenti, immissioni e mescolanze di materiale biologico vivo (favi con covata e api, api a pacchi, api regine, favi ecc...) da parte dell'apicoltore sono parte integrante, indispensabile, insita necessariamente nell'allevamento delle api.
- Conseguentemente alle specificità dell'animale, l'unità epidemiologica apistica è unanimemente individuata non nel singolo alveare o apiario, ma nell'intero allevamento facente capo a un apicoltore, a prescindere da motivazione e dislocazione del/degli allevamento/i.
- La consueta valutazione e individuazione sintomatica delle patologie presenti in apiario richiede e presuppone un'accurata, reiterata e impegnativa ispezione degli alveari, attività che oggi è obbligatoriamente implicita nelle capacità dell'apicoltore. Attività impegnativa

che è impensabile, possa essere imposta e quindi assolta seriamente (se non episodicamente per accertate emergenze e comprovate necessità impellenti) dal servizio sanitario, pubblico o privato che sia.

- Il controllo sanitario sulla movimentazione utilizzato per le altre specie animali, fondato sulla precisa identificazione dei capi e del relativo ciclo vitale, nel caso dell'allevamento apistico è privo di alcun riscontro e senso veterinario. Anzi, a fronte di una grave carenza di attività sanitarie per il comparto, imporre tale controllo equivale a individuare una priorità, una priorità infondata e quindi errata. Quando l'individuazione delle scelte prioritarie è di tale segno, non solo s'impongono aggravii burocratici che allontanano, invece di coinvolgere, i soggetti cui ci si rivolge (che non possono trovare riscontro al costo degli adempimenti) ma si rischia di privare di senso l'insieme dell'attività stessa. Una delle armi fondamentali per la sanità umana come per quella animale è la diffusione di cultura e la condivisione, comunicazione con i soggetti coinvolti. Con "norme prive di senso" si rafforza l'incultura e l'ignoranza, contribuendo a radicare e dare forza a concetti distorti e quindi a pratiche che espongono a possibili gravi rischi e a varie negative conseguenze.
- Diverse, al contrario e tutte da costruire, sono le misure che possono effettivamente contribuire a un netto miglioramento delle politiche veterinarie nazionali ed europee per l'apicoltura:
 - a) l'individuazione della collocazione di tutti gli allevamenti apistici attivi sul territorio;
 - b) la verifica periodica (sarebbe auspicabile, ma di non scontata e facile realizzazione, quantomeno una volta l'anno) che gli apicoltori abbiano minime, indispensabili cognizioni e capacità d'allevamento delle api. La potenzialità diffusiva in apicoltura prescinde ovviamente dalle dimensioni e/o dalla vocazione dell'apicoltore (autoconsumo o produttiva/commerciale) ma almeno in fase d'avvio si potrebbe considerare di privilegiare, considerandole territorialmente, quali possano essere le unità epidemiologiche apistiche che presentino le possibili maggiori criticità.
 - c) Attestazione da parte del venditore di assenza di sostanze antibiotiche esogene nei costituenti gli/l' alveari/e oggetto di cessione.
 - d) Certificazione veterinaria, in caso di cessione di api, di provenienza da zone senza focolai attivi.

Proposte a breve...

Considerato che:

- La possibilità d'implementare un'efficace politica di prevenzione e lotta sanitaria per gli allevamenti apistici, che veda l'interazione positiva di capacità professionali veterinarie, pubbliche e private, delle associazioni apistiche e degli apicoltori, ha quale priorità indispensabile l'individuazione degli apiari nella loro distribuzione territoriale.
- L'efficacia delle regole è determinata dal loro grado di sensatezza, condivisione e applicabilità sostenibile. Pertanto è indispensabile che le stesse siano tali da agevolare e costruire positive dinamiche di rapporto di collaborazione tra i servizi veterinari, gli

apicoltori e le loro associazioni, come del resto indicato in modo autorevole dalla recente risoluzione del parlamento Europeo.

- L'imposizione di adempimenti limitati alla sola movimentazione degli alveari, limitatamente quindi allo spostamento di materiale biologico vivo visibile, non ha alcuna giustificazione veterinaria e non può che generare aggravio dei carichi e costi burocratici.
- L'imposizione di regole valenza e valore unicamente formali e non sostanziali, favorisce l'accentuazione della distanza tra apicoltori e ruolo e funzione degli organi di polizia veterinaria ma più che altro intralcia l'individuazione e l'attivazione delle misure che potrebbero avere ben altro senso ed efficacia.

Si propone che:

- 1. Si privilegi l'avvio, prima possibile, dell'implementazione della Banca Dati degli allevamenti apistici italiani, impegnando tutte le energie, di tutti i soggetti coinvolti e coinvolgibili, nella non facile costruzione della massima sinergia possibile con l'attività delle Regioni e P.A. e che si rinunci a prevedere nuovi e ingiustificabili adempimenti inerenti la movimentazione di alveari.**
- 2. Si attivi il confronto per arrivare finalmente all'oramai improrogabile adeguamento degli articoli del RPV sulle api.**

Francesco Panella

Novi Ligure 2 gennaio 2011